

SERVIZIO FISCALE

CIRCOLARE N. 6 – del 22.01.2016

**OGGETTO: SISTEMA TESSERA SANITARIA - INVIO DEI DATI SANITARI PER LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI PRECOMPILATE
MINI-PROROGA AL 9 FEBBRAIO 2016 PER L'INVIO DELLE SPESE SANITARIE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA**

Entro il **31 gennaio 2016** i soggetti obbligati sono tenuti ad inviare telematicamente al **Sistema Tessera Sanitaria (STS)** i dati relative alle spese per prestazioni sanitarie sostenute nel 2015, ai fini del loro utilizzo da parte dell'Agazia delle Entrate per la predisposizione del 730 precompilato.

Illustriamo di seguito il nuovo adempimento, in quanto potrebbe interessare anche le società cooperative, ed *in primis* le cooperative sociali.

Tuttavia indichiamo già in premessa che, trattandosi della comunicazione di dati relativi a prestazioni sanitarie, e considerato che, stante ad oggi la mancanza di una circolare di chiarimento dell'Amministrazione Finanziaria, sussistono innumerevoli dubbi in materia, l'emanazione di criteri interpretativi e la regolamentazione degli aspetti maggiormente operativi del nuovo obbligo potrebbe essere oggetto anche delle varie normative regionali.

Si consiglia pertanto di verificare presso le Regioni di competenza l'eventuale diffusione di note interpretative.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'obbligo in questione è stato introdotto dall'art. 3, co. 3, D.Lgs. 21/11/2014, n. 175.

Con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 luglio 2015 (pubblicato in G.U. 11 agosto 2015, n. 185) sono state emanate le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, per la loro messa a disposizione all'Agazia delle Entrate.

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agazia delle Entrate 31 luglio 2015 sono state stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, riguardanti l'accesso ai dati da parte dell'Agazia delle Entrate.

Inoltre, sul sito Internet www.sistemats.it, relativo al Progetto Tessera Sanitaria, all'indirizzo http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/portale_tessera_sanitaria/sts_sanita/home/sistema+ts+in+forma/730+-+spese+sanitarie, sono consultabili i documenti di progetto, lo schema dei dati per la trasmissione telematica, le specifiche tecniche e le istruzioni operative.

AMBITO SOGGETTIVO

I soggetti obbligati all'invio dei dati delle prestazioni sanitarie relative all'anno 2015, descritti nello stesso art. 3, co. 3, D.Lgs. 175/2014, sono i seguenti:

- le aziende sanitarie locali,
- le aziende ospedaliere,
- gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
- i policlinici universitari,
- le farmacie, pubbliche e private,
- i presidi di specialistica ambulatoriale,

- le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa,
- gli **altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari**,
- gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

I dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2016, dovranno essere inviati anche da parte delle "strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate".

AMBITO OGGETTIVO

Come indicato nell'art. 3, co. 3, D.Lgs. 175/2014, e meglio specificato nel D.M. 31/07/2015, nonché nel Prov. Ag. Entrate 31/07/2015, i dati che devono essere forniti al Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relative a:

1. ricevute di pagamento
2. fatture
3. scontrini fiscali
inerenti alle spese sanitarie, sostenute dal contribuente e dai familiari a carico, nell'anno d'imposta, per il pagamento del ticket ovvero per l'acquisto delle prestazioni sanitarie,
4. eventuali rimborsi erogati, per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, nell'anno d'imposta

In altri termini, si tratta dei dati relative alle spese sanitarie che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni dall'imposta, da indicare nel 730.

In generale, ai sensi del punto 1.4 del Prov. Ag. Entrate 31/07/2015, le tipologia di spesa da indicare sono le seguenti:

- a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
- b) farmaci: spese relative all'acquisto di farmaci, anche omeopatici;
- c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
- d) servizi sanitari erogati dalle farmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;
- e) farmaci per uso veterinario;
- f) prestazioni sanitarie: assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, ad esclusione della chirurgia estetica, al netto del comfort;
- g) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
- h) altre spese.

Nello specifico, nell'Allegato A del D.M. 31/07/2015 - contenente il Disciplinare tecnico riguardante la trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dall'assistito al Sistema TS, da parte dei soggetti previsti dall'art. 3, co. 3, del D.Lgs. 175/2014 - sono descritte le tipologie di spese sanitarie sostenute dai contribuenti presso le diverse strutture, distinte a tale riguardo in 3 macro-categorie:

- 1) Farmacie pubbliche e private;
- 2) Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari del SSN (Servizio Sanitario Nazionale) e dei SASN (Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti);
- 3) Iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Le informazioni riguardanti le spese sanitarie oggetto di comunicazione si differenziano a seconda del soggetto che eroga la prestazione sanitaria.

In base alle 3 macro-categorie di soggetti obbligati, le informazioni sanitarie da comunicare, per ogni fattura, scontrino o ricevuta fiscale, sono le seguenti:

SOGGETTO OBBLIGATO ALLA COMUNICAZIONE	TIPOLOGIA DI SPESA SANITARIA OGGETTO DI COMUNICAZIONE
<p>a) Farmacie pubbliche e private</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>ticket</i> (quota fissa e/o differenza con generico); • acquisto o affitto di protesi sanitarie; • acquisto di medicinali; • spese riguardanti l'acquisto o l'affitto di dispositivi medici CE (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna); • altre spese sanitarie detraibili (ad esempio, <i>test</i> per glicemia, colesterolo e trigliceridi, misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa etc.); • <u>altre spese sanitarie non comprese nell'elenco</u>
<p>b) Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari del SSN (Servizio Sanitario Nazionale) e dei SASN (Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>ticket</i> (franchigia e/o quota fissa, pronto soccorso e accesso diretto); • spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica; • visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; • intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero; • protesica e integrativa (extra farmacia e strutture accreditate); • prestazioni chirurgiche, esclusi gli interventi di chirurgia estetica deturpanti; • ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze, al netto delle spese relative ai comfort; • spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica; • visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; • cure termali, previa prescrizione medica; • <u>altre spese sanitarie non comprese nell'elenco</u>
<p>c) Medici e odontoiatri</p>	<ul style="list-style-type: none"> • spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale esclusi gli interventi di chirurgia estetica; • visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali; • prestazioni chirurgiche ad esclusione della chirurgia estetica; • interventi di chirurgia estetica ambulatoriali o ospedalieri; • certificazioni mediche; • <u>altre spese sanitarie non comprese nell'elenco</u>

N.B. Si evidenzia che nell'ambito delle Strutture sanitarie richiamate alla lettera b), rientrano anche "gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari".

Ciò detto, per ogni **documento fiscale** emesso relativo ad una spesa sanitaria (fattura, scontrino o ricevuta fiscale), occorre compilare le seguenti sezioni:

- Dati identificativi del soggetto che emette il documento fiscale;
- Dati identificativi del documento fiscale di spesa o del rimborso:
 - Partita IVA del soggetto che emette il documento fiscale;
 - Codice fiscale dell'assistito;
 - Data di emissione e numero del documento fiscale;
 - Data di pagamento afferente al documento fiscale emesso;
 - Tipologia di spesa (contraddistinta da distinti codici alfabetici);

- Importo di ogni singola spesa sostenuta dall'assistito o dell'eventuale rimborso riconosciuto all'assistito.

I predetti dati possono essere oggetto di inserimento *ex novo*, variazione, cancellazione o rimborso, da parte dei soggetti obbligati o dei loro delegati.

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI SANITARI: MODALITÀ E TERMINI

I dati sanitari devono essere trasmessi telematicamente direttamente dai soggetti obbligati, oppure per il tramite di soggetti terzi, quali associazioni di categoria, professionisti o intermediari, a ciò appositamente delegati dai soggetti interessati, e che possono essere individuati solo nell'ambito di coloro che già trattano per conto del medesimo soggetto delegante lo stesso documento fiscale per altre finalità previste dalla normativa vigente (ad es. che si occupano della contabilità dei soggetti obbligati).

A tal fine, i soggetti obbligati, che procedono direttamente all'invio delle informazioni sanitarie, devono essere in possesso delle **credenziali di accesso al Sistema Tessera Sanitaria**, generate dallo stesso Sistema TS.

Le credenziali sono composte da un codice identificativo, una parola chiave per l'accesso ai servizi del sistema, un PINCODE per la corretta identificazione delle strutture abilitate.

Per assolvere l'obbligo di invio telematico per conto dei soggetti deleganti, i soggetti terzi, a ciò previamente delegati tramite un procedimento informatico di delega articolato in varie fasi, devono richiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'abilitazione all'invio telematico dei dati, per conto dei soggetti deleganti.

Una volta ottenute le credenziali, per il primo inserimento ed il tempestivo aggiornamento delle informazioni sanitarie, il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione degli utenti sia servizi Web service (cooperazione applicativa), sia Applicazioni Web.

Per l'invio delle informazioni sanitarie relative al 2015, tali applicativi sono stati emanati negli ultimi mesi del 2015.

A norma del punto 4.6 dell'Allegato A del D.M. 31/07/2015 ("Frequenza temporale di trasmissione dei dati di spesa sanitaria"), il termine massimo per l'invio telematico delle informazioni sanitarie sopra descritte al Sistema Tessera Sanitaria è rappresentato dall'ultimo giorno del mese di gennaio dell'anno successivo a quello della spesa effettuata dall'assistito.

Pertanto, come detto in premessa, per quanto riguarda le spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel 2015, la loro comunicazione telematica al STS deve avvenire **entro il 1° febbraio 2016** (perché quest'anno il 31 gennaio cade di domenica), come peraltro ad oggi confermato dal Comunicato Stampa dell'Agenzia delle Entrate del 5 gennaio 2016, salvo proroghe che possano essere concesse dal legislatore in questi ultimi giorni prima della scadenza.

In base a quanto disposto dal Prov. Ag. Entrate 31/07/2015, le informazioni sanitarie recepite dal Sistema Tessera Sanitaria devono essere messe a disposizione dal STS all'Agenzia delle Entrate dal 1° marzo di ciascun anno, ai fini dell'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate.

Dunque, i dati relativi al 2015 dovranno essere oggetto di consultazione da parte dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° marzo 2016.

OPPOSIZIONE DA PARTE DELL'ASSISTITO

L'invio telematico delle spese sanitarie e di eventuali rimborsi dai soggetti obbligati/delegati al Sistema Tessera Sanitaria, così come la messa a disposizione di tali dati dal Sistema Tessera Sanitaria all'Agenzia delle Entrate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, sono esclusi solo in presenza di specifica opposizione espressa dall'assistito.

Tuttavia, in base a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M. 31/07/2015 e dal punto 2.4 del Prov. Ag. Entrate 31/07/2015, per le **spese sanitarie sostenute nel 2015**, non pare che l'assistito abbia la possibilità di esprimere l'opposizione alla trasmissione telematica dei dati sanitari al Sistema Tessera Sanitaria (ad eccezione dell'ipotesi di emissione dello scontrino parlante, in cui l'opposizione è espressa non

comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale dell'assistito), potendo invece solamente esercitare l'opposizione all'invio dei dati dal Sistema Tessera Sanitaria all'Agenzia delle Entrate, mediante due modalità alternative:

- dal 1° ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, può comunicare all'Agenzia delle Entrate la tipologia di spesa/rimborso che intende escludere dall'utilizzo che ne può fare l'Agenzia delle Entrate ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata. Tale comunicazione può essere effettuata secondo i canali indicati nel punto 2.4.5 del citato Provv. Ag. Entrate del 31/07/2015, ossia per via e-mail, telefono, ovvero recandosi personalmente presso un ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate;
- dal 1° al 28 febbraio 2016, può accedere al sito web del Sistema Tessera Sanitaria, selezionando le singole voci di spesa sanitaria/rimborso da escludere dall'utilizzo che ne può fare l'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata.

A regime, per le **spese sanitarie sostenute a decorrere dal 2016**, l'assistito può esprimere l'opposizione:

- alla trasmissione telematica dei dati sanitari dai soggetti obbligati/delegati al Sistema Tessera Sanitaria:
 - o in caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
 - o negli altri casi, chiedendo oralmente al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale. L'informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria;
- all'invio dei dati dal Sistema Tessera Sanitaria all'Agenzia delle Entrate:
 - o dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento, accedendo al sito web del Sistema Tessera Sanitaria e selezionando le singole voci di spesa sanitaria/rimborso da escludere dall'utilizzo che ne può fare l'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata.

REGIME SANZIONATORIO

L'art. 3, co. 5-bis, del D.Lgs. 175/2014 - introdotto dall'art. 23 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 - ha disposto che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, si applica la **sanzione di 100 euro per ogni comunicazione omessa, tardiva o errata**, in deroga all'istituto del concorso e della continuazione di cui all'art. 12 del D.-Lgs. 472/1997, **fino ad un massimo di 50.000 euro**.

Inoltre, nel caso di errata trasmissione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, ovvero, nei casi di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.

Invece, nel caso di tardiva trasmissione dei dati, se la comunicazione è trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta ad un terzo, con un massimo di 20.000 euro.

In merito al regime sanzionatorio transitorio, si fa presente che l'art. 1, co. 949, lett. e), Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), - stabilisce che per il primo anno di invio della comunicazione in questione (2016, per l'anno d'imposta 2015), **non si applicano le sanzioni "nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata"**.

ASPETTI PROBLEMATICI

La nuova normativa presenta numerosi aspetti problematici sia sotto il profilo interpretativo, sia sotto quello operativo.

In particolare, molti dubbi permangono tuttora in merito all'esistenza o meno dell'obbligo in capo alle cooperative sociali che erogano prestazioni socio-sanitarie (quali, ad esempio, le prestazioni proprie delle case di riposo) e quindi non esclusivamente sanitarie.

In attesa di chiarimenti da parte dell'Agenda delle Entrate, si sintetizzano di seguito i punti maggiormente critici correlati al nuovo adempimento:

- **ambito soggettivo:** per quanto attiene all'ambito soggettivo, se, da un lato, la nozione residuale utilizzata nell'art. 3, co. 3, D.Lgs. 175/2014 "Altri presidi e strutture accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari", sembrerebbe ricomprendere sia strutture sanitarie accreditate, sia strutture socio-sanitarie accreditate, ancorché tutte finalizzate all'erogazione di servizi sanitari, dall'altro, il punto 2.2. dell'Allegato A al D.M. 31/07/2015 (riguardante il Disciplinare tecnico per la trasmissione dei dati sanitari, differente in funzione delle macro-categorie dei soggetti obbligati) menziona testualmente la macro-categoria delle "Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari" - al cui interno si collocano anche gli "altri presidi e strutture accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari" - sembrando pertanto attribuire rilievo alle sole **strutture sanitarie** accreditate per l'erogazione di servizi sanitari.

Questa discrepanza non pare risolta neppure al livello degli enti territoriali, considerando che, per quanto a noi noto, alcune Regioni hanno già inviato comunicazioni a tutte le strutture socio-sanitarie accreditate (comprese le cooperative sociali), in merito al nuovo obbligo imposto dalla normativa ed alla necessaria richiesta delle credenziali per l'accesso al Sistema Tessera Sanitaria, che deve pervenire da parte di ciascun soggetto gestore di strutture di tale tipo.

Per ulteriori considerazioni in merito alle cooperative sociali, si veda *infra* quanto evidenziato relativamente all'ambito oggettivo.

- **ambito oggettivo:** con riguardo all'ambito oggettivo, si evidenzia che tanto l'art. 3, co. 3, D.Lgs. 175/2014, quanto il D.M. 31/07/2015, così come il Prov. Ag. Entrate 31/07/2015, fanno esclusivo riferimento ai "servizi sanitari", "prestazioni sanitarie" o "spese sanitarie", erogati dai soggetti obbligati al nuovo adempimento (assegnando ai vari termini un significato del tutto equivalente), anziché ai servizi, prestazioni o spese socio-sanitari.

Conseguentemente, sembrerebbe evincersi la volontà del legislatore di esonerare dall'obbligo di trasmissione telematica al STS le spese non aventi carattere strettamente sanitario.

Il problema si pone in modo particolare per le **cooperative sociali che effettuano prestazioni socio-sanitarie**, in qualità di soggetti gestori di strutture residenziali e semi-residenziali accreditate per l'erogazione di servizi socio-sanitari ad anziani, disabili, ecc..

Invero, una parte di queste prestazioni sono inquadrabili come ***spese di assistenza medica generica e di assistenza specifica*** e, pur nelle diversità delle normative regionali, costituiscono da sempre oggetto di apposita attestazione, rilasciata dai soggetti gestori agli assistiti, ai fini della fruizione della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito Irpef.

La sostanziale natura socio-sanitaria, posseduta dalle predette spese di assistenza medica generica e di assistenza specifica, potrebbe fare propendere per un'esclusione delle stesse dall'invio telematico dei dati sanitari imposto dal D.Lgs. 175/2014.

Tuttavia, è anche vero che nella formulazione delle norme fiscali che garantiscono la detrazione dall'imposta e la deduzione dal reddito ai fini Irpef - rispettivamente l'art. 15, co. 1, lett. c) e l'art. 10, co. 1, lett. b), del TUIR - le spese in questione vengono collocate nell'ambito delle "**spese sanitarie**".

Oltre a ciò, occorre considerare che la *ratio* del legislatore è quella di utilizzare i dati delle spese sanitarie per consentire un'elaborazione semplificata delle dichiarazioni dei redditi precompilate, ai fini del calcolo dell'Irpef, laddove l'elemento di novità rispetto al passato dovrebbe attenersi meramente alla modalità agevolata di elaborazione automatica e non alla sfera delle spese sanitarie oggetto di detrazione/deduzione fiscale.

Dunque, atteso che, sulla scorta delle norme del TUIR, le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica sono sempre confluite nel *plafond* delle spese sanitarie per le quali il contribuente può legittimamente beneficiare della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito Irpef, si dovrebbe ritenere che anche le spese mediche generiche e quelle di assistenza

specifica debbano costituire oggetto di comunicazione al Sistema Tessera sanitaria, ancorché aventi natura sostanzialmente socio-sanitaria ed ancorché sostenute dagli assistiti nell'ambito di strutture accreditate per l'erogazione di servizi socio-sanitari (cd. strutture socio-sanitarie).

Se tale interpretazione venisse confermata, per le cooperative sociali che gestiscono case di riposo, residenze per anziani, centri diurni per anziani, ecc., ciò significherebbe che tutti i documenti fiscali, attestanti il sostenimento da parte degli utenti di spese socio-sanitarie, dovrebbero rientrare nel nuovo obbligo di comunicazione delle informazioni sanitarie.

Non si può, però, neppure sottacere che l'assenza ad oggi di canoni interpretativi e di indicazioni sulle modalità operative - di provenienza nazionale o regionale - rende impossibile affermare con certezza se le cooperative sociali che erogano servizi socio-sanitari accreditati rientrino tra i soggetti tenuti all'invio dei dati sanitari, e, in ogni caso, anche qualora esse si configurassero quali soggetti obbligati, rimarrebbero molteplici dubbi sugli aspetti esecutivi, fra i quali, per citare solo alcune delle questioni spinose più ricorrenti tra gli operatori: la difficoltà di scorporare la componente socio-sanitaria da quella prettamente sanitaria nell'ambito delle quote a carico degli assistiti, la necessità/eventualità di caricare nel Sistema Tessera Sanitaria ogni singolo documento fiscale, anziché un documento/attestazione riepilogativo, la probabile infattibilità tecnica di allegare le attestazioni rilasciate ai singoli utenti.

In ultimo, si devono considerare le perplexità in merito allo stesso ambito soggettivo: infatti, sebbene l'intento del legislatore sia stato certamente quello di prescrivere la comunicazione telematica di tutte le spese sanitarie, per consentire la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, di fatto molti soggetti ad oggi sfuggono dall'obbligo di invio dei dati, poiché non rientrano in nessuna delle tre macro-categorie dei soggetti obbligati, indicate nell'Allegato A al D.M. 31/07/2015 (si pensi agli iscritti all'Albo degli Psicologi o a quello dei Medici veterinari).

Dunque, questo elemento, seppur fortemente ambiguo, potrebbe indurre a ritenere escluse dall'obbligo anche le cooperative sociali che gestiscono strutture socio-sanitarie accreditate, in quanto non comprese nella categoria delle "Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari" (punto 2.2. dell'Allegato A).

Si auspicano tempestive conferme da parte dell'Agazia delle Entrate, finalizzate a definire con certezza l'ambito di operatività della normativa.

- **sanzioni**: per quanto concerne il regime sanzionatorio transitorio, le problematiche principali riguardano l'individuazione delle fattispecie in cui vige la non applicazione delle sanzioni.

In particolare, è necessario che vengano al più presto fornite delucidazioni dall'Agazia delle Entrate circa il corretto significato da attribuire all'espressione "lieve tardività" nella trasmissione dei dati, nonché in merito all'esatto inquadramento dei casi in cui l'errata comunicazione dei dati "non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata";

- **termine di scadenza**: dato il termine imminente del 1° febbraio 2016 per l'invio dei dati sanitari al STS, e stanti sia la mole di dati, sia le perplexità che sussistono a tutt'oggi - *in primis* per le strutture socio-sanitarie accreditate per l'erogazione di servizi socio-sanitari - sarebbe auspicabile che venisse emanata una proroga della scadenza, già richiesta a gran voce da numerosi ordini ed associazioni di categoria, o, perlomeno, che venisse disposta una "sanatoria" per l'invio dei dati relativi al 2015, consistente nell'esenzione da sanzioni in caso di tardiva o inesatta comunicazione delle informazioni richieste per il 2015, considerando che si tratta del primo anno di imposizione del nuovo obbligo e considerando gli innumerevoli dubbi in materia.

Da quanto appreso dalla stampa specializzata, sembra che l'Agazia delle Entrate abbia già ufficialmente dichiarato che non procederà all'irrogazione di sanzioni nel primo anno di applicazione della disciplina.

MINI-PROROGA AL 9 FEBBRAIO 2016 PER L'INVIO DELLE SPESE SANITARIE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Con un Comunicato stampa pubblicato ieri sul sito dell'Agencia delle Entrate, l'Agencia ha anticipato ai contribuenti ed agli operatori la concessione di una proroga per l'invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie ed ai rimborsi effettuati nel 2015, **posticipando per quest'anno il termine di scadenza dal 31 gennaio 2016 al 9 febbraio 2016.**

La proroga, che sarà formalizzata nei prossimi giorni, risponde all'esigenza manifestata dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria, di usufruire di maggiore tempo per la trasmissione dei dati, anche in considerazione della novità dell'adempimento, che, come evidenziato dalla stessa Agencia, *"permetterà ai contribuenti di poter disporre, nel proprio 730 precompilato, delle spese mediche sostenute l'anno precedente"*.

A tal riguardo, nel Comunicato viene precisato che questa proroga non impatterà minimamente sul calendario della campagna dichiarativa 2016.

Di conseguenza, slittano anche i tempi per l'**opposizione** al trattamento dei dati sanitari.

Infatti, sarà il 9 marzo 2016 il termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare all'Agencia delle Entrate il proprio rifiuto all'utilizzo delle spese mediche sostenute nell'anno 2015 per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. In virtù della proroga, l'assistito ha la possibilità di esercitare l'opposizione con le seguenti modalità: direttamente all'Agencia fino al 31 gennaio 2016 e dal 10 febbraio al 9 marzo 2016 accedendo direttamente all'area autenticata del sito web del Sistema tessera sanitaria (www.sistemats.it).